

Provvedimento 12 maggio 2014 - Sussidi e criteri di attribuzione per il personale dell'organizzazione giudiziaria

12 maggio 2014

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuta la necessità di ridefinire i limiti e i criteri per l'erogazione degli interventi assistenziali da ultimo disciplinati con P.D.G. 27 ottobre 2008,

DISPONE

Art. 1

Beneficiari

I sussidi sono concessi in favore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione giudiziaria e di quelli cessati dal servizio, sulla base delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, relative anche ai familiari fiscalmente a carico.

Art. 2

Spese ammesse e corrispondenti importi

1. Nell'ambito delle risorse disponibili, per il personale in servizio i sussidi sono concessi per le spese e nei limiti di seguito indicati.
 1. Spese funerarie per il decesso del coniuge o dei figli conviventi fino a 500,00 euro
 2. Spese funerarie per il decesso del genitore fino a 250,00 euro
 3. Spese funerarie per il decesso del dipendente in servizio fino a 500,00 euro
In questo caso il sussidio è concesso al coniuge superstite o, in mancanza, all'erede convivente.
 4. Spese per interventi chirurgici, apparecchiature mediche, spese ortodontiche, visite specialistiche ed esami diagnostici, riguardanti il dipendente e i familiari a carico.
Il sussidio è riconosciuto nel limite del 10% della spesa documentata e fino a un massimo di 2.000,00 euro.
2. Per il personale cessato dal servizio il sussidio è concesso nelle ipotesi di cui alla precedente lett. d) e nel limite massimo di 1.000,00 euro.

I sussidi sono concessi, nell'ambito delle risorse disponibili, con provvedimento del Direttore generale, previa valutazione delle domande da parte di una apposita Commissione.

Art. 3

Spese escluse

Non saranno prese in considerazione le domande di sussidio relative a spese sostenute per chirurgia estetica, a quelle rimborsate dal S.S.N. in misura superiore al 50%, a quelle rimborsate da assicurazioni private e da altri enti e a quelle di importo complessivo inferiore a 2.000,00 euro.

Art. 4

Criteri

Ai fini della attribuzione e determinazione del sussidio si tiene conto del reddito e viene data priorità alle domande presentate per la prima volta.

Non sono concessi sussidi qualora il reddito lordo annuo sia superiore a 35.000,00 euro.

In casi eccezionali e adeguatamente motivati il sussidio può essere concesso anche per eventi relativi al coniuge e ai figli conviventi non fiscalmente a carico.

Art. 5

Domanda

La domanda, compilata secondo l'allegato modulo, e relativa a spese sostenute nell'anno solare precedente, dovrà essere presentata dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno all'Ufficio di appartenenza, che provvederà, immediatamente, e comunque entro il 10 aprile successivo, alla trasmissione all'Amministrazione centrale.

Art. 6

Controlli

Ai sensi dell'art. 71 del citato D.P.R. l'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni sostitutive e sulla documentazione prodotta dall'interessato.

Art. 7

Clausole finali

Il presente provvedimento entra in vigore il 1° giugno 2014.

Le domande pervenute entro il 30 maggio 2014 saranno esaminate secondo i criteri di cui al P.D.G. 27.10.2008.

L'onere relativo al presente provvedimento graverà sul capitolo 1428, missione "giustizia", programma "giustizia civile e penale", centro di responsabilità "Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi", dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Roma, 12 maggio 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Lucio Bedetta